

Riforma dello Sport, il vademecum delle novità

 La Settimana Fiscale | 27 settembre 2023 | n. 36 | p. 17-24 | di **Jessica Pettinacci, Gabriele Sepio**

Il Dlgs 29 agosto 2023, n. 120 modifica i Dlgs 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 (Riforma dello Sport), introducendo alcune novità in vigore dal 5 settembre 2023. Tra le altre, sono previsti l'adeguamento degli statuti di ASD e SSD entro il 31 dicembre prossimo e l'erogazione di un contributo a favore di ASD e SSD che, nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione, hanno conseguito ricavi non superiori a 100.000 euro.

IN SINTESI

▼ COSA

Adempimenti e novità giuridico-fiscali previsti dai decreti di Riforma dello Sport.

▼ PER CHI

Enti sportivi dilettantistici e professionistici, lavoratori e volontari sportivi.

▼ QUANDO

A partire dal 1° luglio 2023, con le ultime modifiche efficaci dal 5 settembre 2023.

▼ COME ADEMPIERE

Le modalità cambiano a seconda degli adempimenti: le iscrizioni degli Enti, anche per l'acquisto della personalità giuridica, avvengono direttamente tramite il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

ADEGUAMENTI DEGLI STATUTI

Dal **1° luglio 2023** Associazioni e Società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) sono tenute ad **adeguare** i propri **statuti** alle disposizioni di cui all'articolo 7 e segg. del Dlgs 36/2021.

Al momento dell'entrata in vigore del Dlgs 36/2021 non era previsto un termine per adeguare gli statuti alle nuove disposizioni; con l'approvazione definitiva del Decreto Correttivo-*bis*, occorrerà adeguarsi **entro il 31 dicembre 2023**. Il termine vale sia per le ASD/SSD iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (anche per trasmigrazione dal precedente registro Coni), sia per gli Enti di nuova iscrizione che intendano assumere il riconoscimento ai fini sportivi.

ADEGUAMENTI STATUTARI – QUADRO DI SINTESI

Enti sportivi obbligati:	
<ul style="list-style-type: none"> - ASD già iscritte nel Registro nazionale attività sportive dilettantistiche - SSD già iscritte nel Registro nazionale attività sportive dilettantistiche - Enti di nuova iscrizione (es. Enti del Terzo Settore che svolgano attività sportiva dilettantistica) 	Tempistiche ed effetti:
	<p>Entro il 31 dicembre 2023 In caso di mancato adeguamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cancellazione d'ufficio per le ASD/SSD già iscritte - Mancata ammissione per gli Enti di nuova iscrizione

REQUISITI STATUTARI PER LE ASD ETS TRA RIFORMA DEL TERZO SETTORE, DELLO SPORT E ANTE RIFORMA DELLO SPORT (L. 289/2002)

Codice del Terzo Settore	Riforma dello Sport	Articolo 90, L. 289/2002
Denominazione con indicazione acronimo ETS (o APS, in caso di assunzione della qualifica di Associazione di promozione sociale, articoli 21 e 35, Dlgs 117/2017)	Denominazione (articolo 7, Dlgs 36/2021)	Denominazione
	Principio di incompatibilità per gli amministratori delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre Società e Associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima FSN, DSA, EPS riconosciuti dal Coni (articolo 11, Dlgs 36/2021)	Principio di incompatibilità per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre Società e Associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina (articolo 90, comma 18-bis, L. 289/2002)

30.000 euro, per fondazioni, e 15.000 euro, per Associazioni, quali requisiti patrimoniali minimi per l'assunzione della personalità giuridica (articolo 22, comma 4, Dlgs 117/2017)	10.000 euro quale requisito patrimoniale minimo per l'assunzione della personalità giuridica da parte delle Associazioni sportive dilettantistiche (articolo 14, Dlgs 39/2021)	
Diritti e obblighi degli associati e requisiti di ammissione di nuovi associati secondo criteri non discriminatori	Norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione	Norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati,
Codice del Terzo Settore	Riforma dello Sport	Articolo 90, L. 289/2002
	dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del Codice civile	con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del Codice civile
Attività di interesse generale nei settori di cui all'articolo 5, Dlgs 117/2017 (es. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche)	Oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica	Organizzazione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica
Possibilità di svolgere attività diverse da quelle d'interesse generale, purché secondarie e strumentali, secondo criteri ed entro limiti di cui all'articolo 6, Dlgs 117/2017 e Dm 107/2021	Possibilità di svolgere attività diverse da quelle principali, sempreché secondarie e strumentali secondo criteri ed entro limiti fissati da decreto di prossima attuazione	Non vi è una previsione sulle attività diverse ante Riforma
Assenza di fini di lucro e finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite	Assenza di fini di lucro e divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili (articoli 7 e 8, Dlgs 36/2021)	Assenza di fini di lucro e previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette

Norme sull'ordinamento e sull'amministrazione (articoli 23 e segg. CTS)	Norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del Codice civile	Norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del Codice civile
Obbligo di redazione del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio sociale secondo la modulistica di cui al Dm 5 marzo 2020	Obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statuari	Obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statuari
Obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento ad altri Enti del Terzo Settore	Obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle Società e delle Associazioni	Obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle Società e delle Associazioni

AGEVOLAZIONI INTRODOTTE IN TEMA DI ADEGUAMENTI STATUTARI ALLA RIFORMA DELLO SPORT

- › Regime di **esenzione dall'imposta di registro** per le modifiche di mero adeguamento al Dlgs 36/2021 (al pari di quanto già previsto per il Terzo Settore ai sensi dell'articolo 82, comma 3, Codice del Terzo Settore).

Tali benefici trovano applicazione alle **sole ASD e SSD che risultano già iscritte** nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

All'ipotesi di esenzione dall'imposta di registro **non** si accompagna, tuttavia, quella semplificazione già rodada nel Terzo Settore, che consente ad Onlus, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale di **approvare le modifiche di mero adeguamento** alle nuove norme **con i quorum semplificati dell'assemblea ordinaria**, anziché con i *quorum* rafforzati dell'assemblea straordinaria.

QUALIFICA DI ENTE SPORTIVO DILETTANTISTICO

Dal 1° luglio 2023 possono assumere la qualifica di **Enti sportivi dilettantistici** e iscriversi nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche:

- › le Associazioni (con personalità giuridica o prive di personalità giuridica);
- › le società (di capitali e cooperative);

- › gli Enti del Terzo Settore che esercitano, come attività d'interesse generale, anche l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche (i.e. anche fondazioni ETS).

Si amplia l'ambito soggettivo degli Enti che possono ottenere un riconoscimento ai fini sportivi e una certificazione della natura dilettantistica dell'attività svolta, ricomprendendo per la prima volta anche le Fondazioni purché siano già dotate della qualifica di ETS.

Le Associazioni possono, altresì, assumere la **personalità giuridica** secondo la **procedura semplificata** di cui all'articolo 14 del Dlgs 39/2021. Con il Decreto Correttivo-*bis* (Dlgs 120/2023 pubblicato in GU il 4 settembre 2023), si sono **superate** le previgenti **criticità** e, in linea con il Terzo Settore, è stato introdotto il requisito patrimoniale minimo, pari a 10mila euro, ai fini dell'assunzione della personalità giuridica da parte delle ASD. A livello procedurale, spetta al **Notaio rogante** il compito di iscrivere gli Enti, richiedendo l'acquisto della personalità giuridica, una volta effettuati i controlli sostanziali circa la sussistenza delle condizioni previste dalla legge e dopo aver comunicato il ricevimento dell'atto alla Federazione sportiva nazionale (FSN), alla Disciplina sportiva associata (DSA) o all'Ente di promozione sportiva (EPS) affiliante indicato nell'atto medesimo, ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi. In particolare, riprendendo quanto già previsto per il Terzo Settore, il Notaio effettua i controlli e procede a richiedere l'iscrizione in nome e per conto dell'Ente direttamente, tramite il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

LAVORATORI SPORTIVI

È qualificato come **lavoratore sportivo**:

- › l'atleta;
- › l'allenatore;
- › l'istruttore;
- › il direttore tecnico e il direttore sportivo;
- › il preparatore atletico;
- › il direttore di gara

che esercitano l'attività **verso corrispettivo**, e

- › il tesserato che svolge, verso corrispettivo, le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, sulla base dei regolamenti degli Enti affiliati.

SOGGETTI ESCLUSI DALLA NOZIONE DI LAVORATORE SPORTIVO

- › I soggetti che lavorano per le ASD/SSD ma **non partecipano direttamente** alle competizioni e manifestazioni sportive (es. custodi, receptionist, addetti alle pulizie, manutentori impianti, ecc.) per i quali, salva diversa previsione dei regolamenti tecnici, trovano applicazione le norme ordinarie sui rapporti di lavoro subordinato;
- › i soggetti che svolgono **mansioni di carattere amministrativo-gestionale**;
- › i soggetti che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione, la cui abilitazione è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e che prevede l'**iscrizione in un apposito Albo** del relativo ordine professionale (es. fisioterapisti).

INQUADRAMENTO

A seconda delle effettive modalità di svolgimento delle prestazioni, il lavoro sportivo può essere:

Lavoro sportivo oggetto di **rapporto di lavoro subordinato**

Lavoro sportivo oggetto di **rapporto di lavoro autonomo**

Lavoro sportivo oggetto di **rapporto di lavoro autonomo anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.)**

Lavoro sportivo oggetto, secondo il regime ordinario, di **rapporto di lavoro occasionale (prestO)**

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Il lavoro sportivo nell'area del dilettantismo si presume nella forma co.co.co. qualora ricorrano le seguenti **condizioni**:

Le prestazioni oggetto di contratto non superano le **24 ore settimanali** (esclusa la partecipazione a manifestazioni sportive)

Le prestazioni siano coordinate con i regolamenti delle FSN, DSA ed EPS

Sul punto va considerato che il rapporto di co.co.co. trova la sua regolamentazione in ambito civilistico nell'articolo 409 c.p.c., comma 1, n. 3, ai sensi del quale rientra in tale tipologia *"la prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato"*.

I requisiti fondamentali, che tale forma deve rispettare, risultano essere i seguenti:

1. **autonomia**: il collaboratore decide autonomamente tempi e modalità di esecuzione della commessa;
2. **potere di coordinamento** con le esigenze dell'organizzazione aziendale esercitato dal committente, quale unico limite all'autonomia operativa del collaboratore;
3. prevalente **personalità della prestazione** da parte del collaboratore;
4. **non attrazione** dell'attività lavorativa svolta nell'oggetto dell'eventuale **professione** svolta dal prestatore.

Per evitare possibili contestazioni, in merito al rapporto e alla sua regolare configurabilità giuridica, il Decreto di Riforma dello Sport riconosce la possibilità di **certificare i contratti di lavoro**, che potrà avvenire sulla base di indici concordati in

sede di contratto collettivo tra gli Enti affilianti e le organizzazioni più rappresentative a livello nazionale dei lavoratori o, in assenza di questi accordi, tramite indici individuati con Dpcm (articolo 25, comma 3, Dlgs 36/2021).

CO.CO.CO. SPORTIVI: TRATTAMENTO AI FINI PREVIDENZIALI E IRAP

Il Decreto di Riforma dello Sport include i lavoratori sportivi nell'area del dilettantismo con contratti di co.co.co. nella **Gestione separata Inps** (di cui all'articolo 2, comma 26, Legge 335/1995).

Per tale gestione, sono previste le seguenti **aliquote di finanziamento**:

GESTIONE SEPARATA INPS - ALIQUOTE

Tipologia	Aliquota contributiva
Collaboratore coordinato e continuativo sportivo non iscritto ad altre Gestioni di previdenza obbligatoria e non pensionato	27,03%
Collaboratore coordinato e continuativo sportivo che risulta già assicurato presso altre forme pensionistiche obbligatorie	24%

Secondo le regole ordinarie vigenti per la Gestione separata Inps anche per i co.co.co. sportivi, l'**onere contributivo** viene **ripartito** tra committente e collaboratore nella misura, rispettivamente, di 2/3 e 1/3.

Con riferimento all'imponibile, viene prevista l'applicazione delle aliquote per la parte di compenso che **eccede l'importo di 5.000 euro annui** e fino a un massimale contributivo di anno in anno definito. Il limite di 5.000 euro va inteso con riferimento al singolo collaboratore, considerata la totalità dei committenti.

Fino al 31 dicembre 2027, viene, in ogni caso, prevista un'**agevolazione** in base alla quale l'imponibile previdenziale sul quale applicare l'aliquota è ridotto della metà (articolo 35, comma 8-ter, Dlgs 36/2021).

Ai fini **Irap**, stando alle ultime novità del Decreto Correttivo-*bis*, si precisa che tutti i singoli compensi per i co.co.co. nell'area del dilettantismo **inferiori all'importo di 85mila euro non** concorrono alla determinazione della **base imponibile Irap** (di cui agli articoli 10 e 11, Dlgs 446/1997).

CONTRIBUTO PER ASD/SSD DI MINORI DIMENSIONI

Il Decreto Correttivo-*bis* al Dlgs 36/2021 introduce un **nuovo contributo** per le **ASD e SSD** di minori dimensioni, **con volume di ricavi non superiore a 100mila euro**, al fine di ridurre l'aggravio finanziario derivante dai nuovi adempimenti. Il contributo (che,

nella formulazione originaria, era previsto quale credito d'imposta) è stabilito in misura pari ai **contributi previdenziali versati** sui compensi sportivi a carico delle ASD/SSD.

Con riguardo all'ambito soggettivo, tra gli Enti beneficiari rientrano:

- › le ASD/SSD che risultino **iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**,
- › che hanno conseguito complessivamente nel 2022 o per quelle che redigono il bilancio infrannuale e che hanno chiuso il bilancio entro il 30 giugno 2023, **ricavi di qualsiasi natura pari o inferiori ad euro 100mila**,
- › che siano **titolari di contratti di co.co.co. sportivi** e abbiano erogato compensi nei mesi di **luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023**.

A livello applicativo:

- › per modalità e termini di concessione e revoca del contributo occorrerà attendere un decreto di prossima emanazione;
- › il contributo onera le ASD/SSD beneficiarie a pubblicare l'importo ricevuto all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
- › la cancellazione dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche comporta la revoca del credito ed il recupero dello stesso limitatamente alla quota del contributo fruita nel medesimo anno successivamente alla data di cancellazione.

DIPENDENTI PUBBLICI

I dipendenti della Pubblica amministrazione possono svolgere attività sportiva in favore degli Enti sportivi dilettantistici, **fuori dall'orario di lavoro e fatti salvi gli obblighi di servizio**. A seconda delle modalità in cui l'attività è resa, i dipendenti possono essere inquadrati come:

- › **volontari**, per i quali si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2, Dlgs 36/2021;
- › **lavoratori sportivi**, ove l'attività preveda il versamento di un corrispettivo.

A livello procedurale, lo svolgimento dell'attività come volontario presuppone una **previa comunicazione** all'Amministrazione di appartenenza. Diversamente, ove le prestazioni siano riconducibili nell'ambito del lavoro sportivo, le stesse possono esercitarsi **solo previa autorizzazione** da parte dell'Amministrazione di appartenenza, che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla richiesta.

Una volta decorso il termine, senza che intervenga un provvedimento espresso di accettazione/diniego, l'autorizzazione s'intende accolta (**meccanismo silenzio-assenso**).

Tale procedura trova applicazione anche per il personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Corpi civili dello Stato, limitatamente all'attività sportiva che non rientra nell'attività sportiva istituzionale.

DIRETTORI DI GARA E SOGGETTI PREPOSTI A GARANTIRE LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Nel novero rientrano:

- › i **direttori di gara**;

- › i soggetti operanti nel settore dilettantistico che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono **preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive**, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze.

Non è necessaria per queste tipologie di soggetti la stipula di un **contratto di lavoro sportivo**.

È **sufficiente** una **comunicazione o designazione** da parte della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell'Ente di promozione sportiva competente.

Ai direttori di gara e ai soggetti preposti ad assicurare lo svolgimento delle manifestazioni sportive possono essere riconosciuti **rimborsi forfetari per le spese sostenute** anche nel proprio Comune di residenza, **entro gli stessi limiti previsti per i volontari sportivi**.

COMUNICAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO AL REGISTRO

Dal 1° luglio 2023 è scattato l'obbligo per ASD e SSD di **comunicare i rapporti di lavoro sportivo**, tramite il **Registro nazionale attività sportive dilettantistiche**, direttamente al Centro per l'impiego, all'Inps e all'Inail (modello Unilav). Tre le precisazioni che arrivano, sul punto, ad opera del Decreto Correttivo-*bis*:

- › in sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le co.co.co. sportive, limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro una **finestra temporale più ampia**, entro il **31 ottobre 2023**;
- › circa l'ambito soggettivo, è **ampliato il novero dei soggetti interessati** estendendo la semplificazione anche nei confronti di Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva, Associazioni benemerite, Coni, CIP e Società Sport e Salute Spa, ossia soggetti diversi da ASD/SSD ma che, al pari di queste ultime, possono avvalersi di collaboratori sportivi per lo svolgimento delle proprie attività;
- › l'obbligo di comunicazione al RNASD riguarda tutte le prestazioni di lavoro sportivo, ivi incluse le collaborazioni con compensi entro i 5mila euro annui. Il Decreto Correttivo-*bis* ha, infatti, stralciato quella semplificazione introdotta nei decreti di riforma dal primo intervento correttivo che, in sostanza, prevedeva un esonero dagli obblighi di comunicazione per i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali. Di conseguenza, stando all'attuale formulazione, anche quei compensi sportivi che godono del nuovo regime di esenzione fiscale e previdenziale entro la soglia dei 5mila euro annui devono essere comunicati al RNASD da parte degli enti sportivi.

INAIL

I lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono **esclusi dagli obblighi Inail**, essendo agli stessi applicata la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'articolo 51 della L. 289/2002, vale a dire l'obbligo di assicurazione, inclusiva anche dei casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o un'inabilità permanente.

TRATTAMENTO FISCALE DEI LAVORATORI SPORTIVI

Dal 1° luglio scorso, per i **compensi** sportivi nell'area del dilettantismo trovano applicazione le **nuove soglie di esenzione**:

IMPOSIZIONE DIRETTA – FRANCHIGIE

- **fino a 5.000 euro annui:** esenzione ai fini Irpef e Inps

- **da 5.001 a 15.000 euro annui:** si versano solo i contributi

- **oltre 15.000 euro annui:** per la parte eccedente, si pagano sia i contributi Inps che l'Irpef, con le aliquote ordinarie e relative addizionali

NB: Per il 2023, si conferma la soglia di esenzione fiscale “complessiva” pari a 15mila euro annui per i compensi sportivi. Nel calcolo del plafond si considerano anche i compensi sportivi erogati dal 1° gennaio al 30 giugno assoggettati all'articolo 67, comma 1, lett. m) del Tuir (Decreto Milleproroghe).

VOLONTARI SPORTIVI

Si qualificano **volontari** coloro che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, **in modo personale, spontaneo e gratuito**, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.

REQUISITI ESSENZIALI PER LA QUALIFICA DI VOLONTARIO SPORTIVO

- › **Divieto di remunerazione:** il soggetto non può percepire alcun corrispettivo/indennità per la prestazione svolta.
- › **Principio di incompatibilità:** le prestazioni del volontario sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, o comunque retribuito con l'Ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
- › **Obbligo di assicurazione:** è in capo all'ASD/SSD l'obbligo di assicurare i volontari per la RC verso i terzi.
- › **Rimborso:** al volontario possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Il Decreto Correttivo-*bis*, riprendendo quanto già previsto nel Codice del Terzo Settore, ha introdotto un limite massimo pari a 150 euro mensili di rimborso spesa per il volontario sportivo a fronte di un'apposita autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del Dpr 445/2000. Con la specifica che spetta all'organo sociale competente dell'Ente sportivo dilettantistico deliberare sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

MODELLO EAS E RENDICONTAZIONE

Al pari del Codice del Terzo Settore, la Riforma dello Sport introduce **l'esonero dalla presentazione del modello EAS** per gli Enti sportivi dilettantistici. Inoltre, si supera l'originaria formulazione e viene, altresì, meno l'obbligo di comunicare in un'apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche i dati e le informazioni rilevanti ai fini fiscali.

Sul fronte della rendicontazione, il Dlgs 36/2021 **non rinvia** ad un decreto per l'approvazione di **adatti modelli di bilancio** per gli Enti sportivi dilettantistici. Resta, in ogni caso, fermo che per gli Enti dotati della doppia qualifica (Terzo Settore e Sport) trova applicazione la modulistica prevista dal Dm 5 marzo 2020, n. 39 in tema di rendicontazione degli Enti del Terzo Settore.

Al pari del Codice del Terzo Settore, è introdotto un **obbligo di deposito dei bilanci d'esercizio**, unitamente all'**istanza di iscrizione**, direttamente **nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche** ma, a differenza del Terzo Settore, tale obbligo scatta solo nell'ipotesi di richiesta di iscrizione con contestuale acquisto della personalità giuridica.